

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 13/01/2026

FATTO

La parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni negative presenti nei SIC (Crif), relative a un mutuo agevolato concesso dall'intermediario resistente.

Rappresenta, in particolare, che: la linea di credito contestata è un mutuo agevolato con garanzia Fondo di Garanzia ex L. 289/2002, con scadenza 03/09/2026; le segnalazioni negative hanno ad oggetto ritardi di pagamento; il 19/06/2025, inviava istanza di cancellazione e chiedeva copia del contratto, piano di ammortamento, estratti conto, preavviso di segnalazione, lettere di messa in mora e altre comunicazioni e nessuna risposta veniva fornita dall'intermediario.

Pertanto, contesta la veridicità delle segnalazioni e lamenta la mancata produzione di prove da parte dell'intermediario, oltre al mancato preavviso.

Lamenta, inoltre, la violazione dei principi di correttezza e buona fede e la mancata collaborazione e trasparenza da parte dell'ente, nonché l'omessa diligenza qualificata, dato che l'istituto non ha rispettato la diligenza professionale richiesta, con grave pregiudizio per il ricorrente per impossibilità di accesso al credito, con conseguenti danni economici.

Rimasta, pertanto, insoddisfatta nella fase del reclamo, ha adito l'Arbitro per chiedere la cancellazione delle segnalazioni nei SIC, previo accertamento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, si oppone al ricorso eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per il preteso mancato esperimento del reclamo dato che la PEC inviata il 19/06/2025 è stata indirizzata a "creditosportivo@legalmail.it", non alla casella dedicata ai reclami

("icsreclami@legalmail.it"), né agli altri canali previsti (raccomandata A/R, e-mail reclami@creditosportivo.it). Né risulta decorso il termine di 60 giorni dal reclamo, previsto per poter adire l'ABF.

Eccepisce, inoltre, la pretesa carenza di poteri del delegato: la delega conferita autorizzava solo richieste alle Centrali Rischi e l'esercizio dei diritti privacy, non la presentazione di reclami all'Istituto. Il delegato non è avvocato né professionista abilitato alla rappresentanza tecnica; la procura non è notarile né autenticata.

Ritiene, comunque, il ricorso infondato nel merito, in quanto la segnalazione sarebbe legittima per i ritardi documentati nel pagamento delle rate (es. rata n. 24 scaduta il 03/09/2024 e pagata il 18/10/2024; ulteriori ritardi per le rate n. 25, 26, 27) e perché il preavviso è stato inviato con "comunicazione di cortesia" del 30/09/2025, sebbene la normativa dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dell'art.125 TUB si applichi solo alle persone fisiche e non alle persone giuridiche, essendo la ASD associazione non riconosciuta.

Chiede, pertanto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio ritiene infondate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente: per un verso, il reclamo è comunque pervenuto a valida casella PEC ad essa resistente facente capo; per altro verso, poi, alla data di presentazione del ricorso erano trascorsi i 60 giorni necessari per poter adire l'ABF. Anche la questione della procura risulta irrilevante, dal momento che la posizione condivisa dei Collegi è nel senso che il difetto di procura inerente al reclamo non inficia la validità dello stesso in presenza, tra l'altro, delle seguenti circostanze, ricorrenti nel caso di specie: presenza nel reclamo di indici e riferimenti che ricollegano il reclamo al cliente; dichiarazione del procuratore di procedere in nome e per conto del ricorrente.

Tanto chiarito e venendo al merito, va considerato che dalla visura Crif agli atti risultano segnalati ritardi fino a due rate consecutive da ottobre 2024 a dicembre 2024.

Il Collegio deve rilevare che dalle evidenze fornite da parte resistente risultano sei rate consecutive pagate in ritardo (dalla rata n. 24 del settembre 2024 sino alla rata di febbraio 2025 e anche la rata di agosto 2025 risulta pagata in ritardo), sicché deve ritenersi sussistente il presupposto sostanziale della segnalazione.

Con riferimento al presupposto formale, parte resistente ha allegato copia del preavviso inviato il 30.09.2024, senza tuttavia fornire prova della sua avvenuta ricezione da parte dell'associazione ricorrente.

Ciò nonostante, il ricorso non può essere accolto, considerato che, per un verso, è sussistente il presupposto sostanziale della segnalazione e, per l'altro verso, la posizione del Collegio di Coordinamento, dalla quale non ci si può discostare, è nel senso che il preavviso è presupposto di legittimità della segnalazione nei SIC con esclusivo riguardo alle persone fisiche (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 2023).

Il fatto che parte ricorrente non rivesta, ai sensi della disciplina codicistica, la qualità di persona giuridica, avendo natura di associazione non riconosciuta, come tale priva della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, è un dato irrilevante a questo fine, posto che ormai da tempo l'opinione nettamente prevalente in seno alla dottrina e alla giurisprudenza è nel senso che l'associazione non riconosciuta sia comunque un ente collettivo dotato di autonoma soggettività giuridica, come tale nettamente distinto dalle persone degli associati e degli amministratori.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE